



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Politica fiscale
Divisione Legislazione fiscale

18 ottobre 2017

Procedura di consultazione concernente la revisione dell'ordinanza sull'IVA (OIVA)

Rapporto sui risultati

Sintesi

La revisione dell'ordinanza sull'IVA attua a livello di ordinanza la revisione parziale della legge sull'IVA (rev-LIVA). Al tempo stesso, il Consiglio federale coglie l'occasione per introdurre alcuni adeguamenti alla luce delle esperienze acquisite negli ultimi anni, segnatamente nelle disposizioni sull'aliquota saldo e sulle aliquote forfetarie.

Alla procedura di consultazione, svoltasi nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2016 e il 4 aprile 2017, hanno partecipato concretamente 22 Cantoni, un partito (PSS) e 35 associazioni e altri interessati.

Il progetto raccoglie l'adesione dei Cantoni, delle associazioni e di altri interessati nonché del PSS, unico partito espressosi.

I partecipanti formulano alcune proposte di modifica su alcuni punti:

- in merito alle disposizioni d'esecuzione relative alle agevolazioni fiscali per la collaborazione tra collettività pubbliche, si chiede di circoscrivere con maggiore chiarezza la portata dell'esclusione dall'imposta (art. 38 e 38a dell'avamprogetto di ordinanza [AP-OIVA]);*
- alcune associazioni e altri interessati giudicano eccessivamente restrittiva la disposizione secondo cui l'assoggettamento volontario (opzione) o la rinuncia a un'opzione già esercitata sono ammessi soltanto fino alla scadenza del termine fissato per la finalizzazione (art. 39 AP-OIVA);*
- alcuni partecipanti considerano troppo limitata la definizione di oggetti d'arte (art. 48b AP-OIVA), ai quali è ora applicabile l'imposizione dei margini;*
- nella definizione di libro elettronico (art. 51a AP-OIVA) si chiede di rinunciare al criterio della pubblicazione da parte di una casa editrice;*
- un'associazione lamenta che le imprese che eseguono sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta possano rinunciare ad annunciarsi come contribuenti (art. 121a AP-OIVA);*
- per quanto riguarda la trasmissione e la conservazione di giustificativi in forma non cartacea si chiede di rimandare esclusivamente alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni e dell'ordinanza sui libri di commercio (art. 122 AP-OIVA);*
- quanto alla concreta attuabilità delle disposizioni d'esecuzione sulle vendite per corrispondenza online, i partecipanti manifestano qualche perplessità. Soltanto nel proprio parere sulla revisione dell'ordinanza sull'IVA, la Posta solleva un problema di incasso connesso alla regolamentazione sulle vendite per corrispondenza già introdotta nell'ambito della revisione parziale della legge sull'IVA (rev-LIVA; art. 7 cpv. 3 lett. b). Essa suggerisce varie soluzioni per rimediare a tale problematica;*
- tre associazioni chiedono di definire nell'ambito dell'OIVA gli istituti di previdenza che non sono considerati persone strettamente vincolate ai sensi dell'articolo 3 lettera h numero 2 rev-LIVA.*

1. Situazione iniziale

Il 30 settembre 2016 le Camere federali hanno adottato la revisione parziale della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (di seguito rev-LIVA; FF 2016 6869). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 19 gennaio 2017. La rev-LIVA è stata dettata soprattutto dalla volontà di eliminare gli svantaggi concorrenziali che le imprese svizzere subiscono rispetto alle loro concorrenti estere a causa dell'imposta sul valore aggiunto. Essa contiene inoltre numerosi adeguamenti che si sono resi necessari in base alle esperienze acquisite con la revisione totale della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA (LIVA), entrata in vigore nel 2010.

Oltre a emanare le disposizioni d'esecuzione relative alle disposizioni di legge rivedute, il Consiglio federale coglie questa occasione per adeguare anche in altri ambiti l'ordinanza del 27 novembre 2009² concernente l'imposta sul valore aggiunto (ordinanza sull'IVA, OIVA) alla luce delle esperienze acquisite negli ultimi anni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il 21 dicembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altri ambienti interessati una procedura di consultazione in merito alla revisione dell'OIVA. La procedura di consultazione si è conclusa il 4 aprile 2017. In totale sono pervenuti 68 pareri. L'elenco dettagliato dei partecipanti è riportato nell'allegato.

I Cantoni AR, GL, GR e SG, il PLR. I Liberali Radicali (PLR), l'Unione democratica di centro (UDC), l'Unione svizzera degli imprenditori, l'Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati (SVDS) e la Conferenza fiscale Svizzera (CFS) hanno esplicitamente rinunciato a esprimersi.

Si sono dunque espressi nel merito della questione 59 partecipanti. I pareri sono pubblicati sul portale del Governo svizzero³.

2. Pareri pervenuti

2.1 22 Cantoni

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH e Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF).

2.2 Un partito

Partito socialista svizzero (PSS).

¹ RS 641.20

² RS 641.201

³ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse.

2.3 35 associazioni e altri interessati

Aproa AG, Association Suisse des Diffuseurs, Editeurs et Libraires (ASDEL), Autrici ed Autori della Svizzera (AdS), Ufficio prevenzione infortuni (upi), Centre Patronal (CP), Chambre vaudoise des arts et métiers (FPV), I giornalisti svizzeri (Impressum), La Posta Svizzera (La Posta), Fédération des Entreprises Romandes (FER), H+ Gli ospedali svizzeri, med-swiss.net, Patronfonds, Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband (sbvv), Stampa svizzera (VSM), Unione svizzera dei contadini (USC), Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), Ferrovie federali svizzere (FFS), Schweizerischer Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand (Expertsuisse), Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Unione sindacale svizzera (USS), Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP), Unione delle Città Svizzere (UCS), Unione Svizzera dei Fiduciari (Fiduciaire Suisse), Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), Società Editori della Svizzera Italiana (SESI), Associazione dei Librai della Svizzera Italiana (ALSI), Suisseculture, swissuniversities, Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz (SwissHoldings), Verband des Schweizerischen Versandhandels (VSV), Verband Kunstmarkt Schweiz (VKMS), Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), Verein Kooperative Speicherbibliothek Schweiz.

3. Il progetto posto in consultazione

Il progetto chiarisce che le **imprese di vendita per corrispondenza online** con un volume tale di invii transfrontalieri in esenzione d'imposta da essere ora assoggettate all'imposta in Svizzera dovranno riscuotere l'IVA su tutte le loro forniture. Esse potranno chiedere il rimborso di eventuali imposte sull'importazione.

Inoltre, l'avamprogetto di ordinanza contiene un disciplinamento dettagliato sull'inizio e la fine dell'assoggettamento, per il quale sarà determinante **la cifra d'affari** di un'impresa **realizzata a livello mondiale** e non più soltanto quella realizzata sul territorio svizzero. In particolare, si statuisce ad esempio che le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta non sono tenute ad annunciarsi come contribuenti.

La riveduta ordinanza stabilisce inoltre il termine entro il quale deve essere esercitata l'opzione relativa all'**imposizione volontaria** o effettuata la rinuncia a un'opzione esercitata se l'opzione è dichiarata nel rendiconto dell'AFC e non nella fattura destinata al cliente.

Inoltre, viene introdotta una definizione di **giornali, riviste e libri elettronici**, ora imponibili all'aliquota ridotta, per distinguerli in particolare da altre prestazioni di servizi elettroniche che rimarranno imponibili all'aliquota normale, quali l'accesso a banche dati a pagamento.

Le nuove disposizioni dell'ordinanza forniscono anche una definizione particolareggiata dei pezzi da collezione quali oggetti d'arte, antichità e simili. In occasione dell'acquisto di questi beni non sarà più possibile dedurre imposte precedenti fittizie. In caso di rivendita si potrà però applicare l'**imposizione dei margini**.

Oltre a queste modifiche, il progetto introduce anche una serie di precisazioni concernenti i metodi delle aliquote saldo e forfetarie.

4. Risultati della consultazione

4.1 In generale

La **maggior parte dei Cantoni** (*AG, AI, BE, BL, FR, GE, JU, NW, OW, SO, SZ, TG, VD, ZG, ZH*), la *CDCF*, il *PSS*, la *SSIC* e l'*UCS* sostengono pienamente la prevista riforma dell'OIVA. I Cantoni *LU, TI, UR* e l'*USS* sono sostanzialmente favorevoli al progetto. I Cantoni *AG, BE, BL, BS, JU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH*, la *CDCF*, l'*USS* e l'*UCS* si dichiarano d'accordo in particolare (anche) con le disposizioni riguardanti le collettività pubbliche.

Il Cantone *TI* saluta con favore le disposizioni dell'avamprogetto di ordinanza relative al completamento del quadro normativo voluto dalla mozione Cassis (12.4197) e tendenti ad eliminare gli svantaggi IVA per le imprese svizzere.

La *CDCF* approva il progetto e si esprime concretamente sulle modifiche dell'OIVA che riguardano le collettività pubbliche. I Cantoni *AG, BL, SZ, TG* e *ZG* rimandano espressamente al parere della *CDCF*. Anche il Cantone *SO* appoggia la posizione assunta dalla *CDCF*.

I Cantoni *AG, BL, BS, FR, JU, NE, OW, SO, SZ, TG, VD, ZG, ZH* e la *CDCF* sottolineano inoltre l'importanza della mozione depositata il 15 giugno 2016 dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (16.3431, «Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati»). Anche il Cantone *VS* auspica una modifica del diritto in materia d'imposta sul valore aggiunto in relazione ai sussidi.

Il *PSS*, unico **partito** espressosi, evidenzia che il presente avamprogetto di ordinanza colma diverse lacune ed elimina varie incertezze giuridiche del vigente diritto fiscale, semplificando in tal modo la prassi. Secondo il *PSS*, la riforma riesce a ridurre gli svantaggi competitivi causati alle imprese svizzere dalla normativa in materia di IVA. Anche la reintroduzione dell'imposizione dei margini sui pezzi da collezione quali oggetti d'arte, antichità e simili soddisferebbe un'importante richiesta.

Le **associazioni e gli altri interessati** approvano sostanzialmente il progetto e si limitano a proporre alcune modifiche circoscritte. In particolare, questi partecipanti accolgono con favore il fatto che la revisione, basando il calcolo della cifra d'affari sul fatturato realizzato a livello mondiale, elimini una distorsione della concorrenza particolarmente spiacevole soprattutto per le imprese edili che operano nella zona di confine. A tale riguardo viene espresso anche l'auspicio che le autorità vigilino attentamente sull'osservanza di queste disposizioni.

La *Posta* constata che la normativa proposta sulle vendite per corrispondenza online la pone di fronte a un grosso problema di incasso, poiché in quanto debitore doganale dovrebbe ora incassare dai vari fornitori esteri di prestazioni l'IVA dovuta sulle merci importate in Svizzera. Essa suggerisce diverse soluzioni che consentirebbero di mitigare il problema (cfr. n. 4.2).

Le associazioni *AdS, ALSI, ASDEL, sbvv, SESI* e *Suisseculture* approvano le disposizioni sulle vendite per corrispondenza online. La *sbvv* sottolinea che la definizione di e-book e audiolibro necessiterebbe ancora di alcuni ritocchi (cfr. n. 4.2).

La normativa proposta secondo cui l'imposizione volontaria o la rinuncia a tale imposizione è ammessa soltanto fino alla scadenza del termine di finalizzazione viene giudicata eccessivamente restrittiva dalla maggior parte degli interpellati.

È in parte oggetto di critiche anche la definizione di oggetti d'arte prevista ai fini dell'imposizione dei margini.

4.2 I risultati della consultazione in dettaglio

I risultati della consultazione sono presentati in base ai singoli articoli dell'ordinanza.

Art. 3 cpv. 1

FER è d'accordo con l'abrogazione, poiché il contenuto normativo dell'attuale articolo 3 capoverso 1 è ora elevato a rango di legge.

Art. 4a

Alcune **associazioni e altri interessati** esprimono opinioni **discordi** su questa disposizione.

Le associazioni *AdS*, *ALSI*, *ASDEL*, *sbvv*, *SESI*, *Suisseculture* e *USS* si dichiarano **favorevoli** alla disposizione. A loro giudizio, l'articolo elimina una disparità fiscale ai danni dell'industria nazionale. Secondo il diritto vigente, le librerie estere che vendono per corrispondenza sarebbero avvantaggiate rispetto ai concorrenti svizzeri, poiché nelle forniture transfrontaliere potrebbero suddividere grosse partite di merce, quindi in linea di principio imponibili, in un gran numero di piccoli invii esenti da imposta.

La Posta, *Expertsuisse*, *Fiduciaire Suisse*, *VSV* e *FER* esprimono invece **grandi perplessità**. *La Posta* spiega che a seguito dell'*articolo 4a* dovrà affrontare un grande problema di incasso, poiché in quanto debitore doganale dovrà ora incassare dai venditori esteri per corrispondenza l'IVA dovuta sulle forniture di questi ultimi, con i quali tuttavia non possiede relazioni dirette. Questo problema finanziario, riversato su di essa, deve essere necessariamente mitigato adottando opportune misure. Altrimenti, in quanto responsabile del servizio postale di base, dovrebbe assumersi un onere supplementare che la penalizzerebbe ulteriormente rispetto ai suoi concorrenti sul mercato. Nel proprio parere propone alcune misure con cui attenuare questo problema. Una delle possibilità consisterebbe nell'obbligare i fornitori esteri ad aprire un conto per la procedura accentrata di conteggio dell'Amministrazione federale delle dogane (cosiddetto conto PCD). *La Posta* potrebbe così addebitare su questi conti l'IVA dovuta ed eliminare in tal modo i rischi finanziari legati all'incasso. Un'altra possibilità consisterebbe nel prevedere un'agevolazione per il condono dell'imposta in caso di irrecoverabilità dell'IVA dovuta dai fornitori esteri.

Expertsuisse spiega che l'*articolo 4a* comporta una serie di problemi pratici. Ad esempio il trasferimento del luogo della prestazione, e quindi l'insorgere dell'obbligo fiscale in un determinato momento nel corso dell'anno, sarebbe difficilmente realizzabile, sia dal punto di vista informatico sia a causa di altre normative da rispettare in caso di imponibilità (dogana, condizioni generali, notifica dei prezzi ecc.). Date queste premesse, il momento del trasferimento del luogo della prestazione in territorio svizzero dovrebbe essere retto per analogia dalle disposizioni applicabili al calcolo della cifra d'affari all'inizio dell'assoggettamento. In tal modo sarebbe anche possibile determinare la fine del trasferimento del luogo della prestazione in modo conforme alle disposizioni di legge poiché, così come proposto, il *capoverso 3* sarebbe contrario alla legge. *Fiduciaire Suisse* suggerisce di prevedere un margine di tolleranza per le imprese che raggiungono per la prima volta il limite di 100 000 franchi previsto per la cifra d'affari, poiché non sempre si può prevedere con chiarezza in anticipo se e quando tale limite sarà raggiunto. Secondo la *VSV* è assurdo prevedere due diverse categorie di fatturato per un'impresa. L'associazione propone inoltre di basarsi sul periodo (trimestre) successivo per l'inizio dell'assoggettamento come nel caso delle imprese nazionali. *FER* critica la scarsa chiarezza di questa disposizione.

Art. 9a

Il Cantone *TI*, *Aproa AG*, *Expertsuisse* e *VSV* **approvano** questa disposizione. A loro giudizio, essa elimina le distorsioni della concorrenza che penalizzano le imprese svizzere, parti-

colarmente spiacevoli soprattutto per le imprese edili che operano nella zona di confine. Secondo la *VSV*, tuttavia, l'*articolo 9a* è in contrasto con l'*articolo 4a*. *Expertsuisse* ritiene opportuno che l'*articolo* segua la stessa regola prevista per le imprese nazionali. Per evitare eventuali malintesi, il *capoverso 1* dovrebbe però essere precisato specificando che il limite di 100 000 franchi comprende la cifra d'affari realizzata a livello mondiale. La stessa precisazione viene proposta anche da *Aproa AG*.

Art. 32

Il Cantone *BS*, *Expertsuisse* e *swissuniversities* **sono favorevoli** al nuovo articolo 32. *Expertsuisse* propone da un canto una precisazione redazionale e, dall'altro, lamenta che la nuova norma estende il campo d'applicazione della regola combinatoria senza che il legislatore abbia adeguato l'*articolo 19 LIVA*, su cui essa si basa. Chiede pertanto di verificare se non convenga sopprimere anche l'inapplicabilità della regola combinatoria per le prestazioni non soggette a opzione.

Art. 37

Alcune **associazioni e altri interessati** giudicano questa proposta del Consiglio federale con pareri **contrastanti**.

L'*upi* si dichiara **d'accordo** con l'abrogazione proposta. Riguardo alla parità di trattamento di tutti gli assicuratori sociali per quanto concerne le esclusioni dall'imposta, la revisione parziale della *LIVA* e il pertinente messaggio del Consiglio federale sono di una chiarezza tale da rendere superflua qualsiasi precisazione ulteriore a livello di ordinanza. Anche la *FER* approva l'abrogazione, poiché il contenuto normativo della disposizione abrogata è ormai elevato a rango di legge.

L'*ASIP*, *Patronfonds* e l'*ASA* sono invece **contrari** all'abrogazione dell'*articolo 37*, per preoccupazioni legate alla salvaguardia dell'attuale certezza del diritto. Tuttavia, propongono un adeguamento del testo della disposizione («prestazioni» anziché «operazioni»). Mantenendo questa disposizione si chiarirebbe che il concetto di «prestazioni delle assicurazioni sociali» o «prestazioni di assicurazione» ingloba le prestazioni di tutti gli istituti di previdenza ai sensi dell'*articolo 80* della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (*LPP*) e quindi in particolare anche le prestazioni dei fondi padronali.

Art. 38 e 38a

I **Cantoni** *AG*, *BE*, *BL*, *BS*, *JU*, *NE*, *NW*, *OW*, *SH*, *SO*, *SZ*, *TG*, *TI*, *UR*, *VD*, *VS*, *ZG*, *ZH*, la *CDCF*, l'*USS* e l'*UCS* si schierano esplicitamente **a favore** di queste disposizioni.

Secondo la *CDCF*, le due disposizioni si basano sul criterio più preciso della partecipazione di una collettività pubblica anziché sull'appartenenza. Il Cantone *ZH* deplora la distinzione, introdotta nella *LIVA* e nell'*OIVA*, secondo cui per le società ci si basa sulla partecipazione al momento dell'assoggettamento, mentre per gli istituti e le fondazioni sulla partecipazione al momento della fondazione. Il Cantone *UR* si dice preoccupato di possibili disparità di trattamento nel caso in cui due collettività pubbliche acquistino la stessa prestazione da un'impresa alla quale partecipa una sola delle due collettività pubbliche. Sarebbe auspicabile estendere l'esenzione dall'imposta a tutte le prestazioni tra collettività pubbliche, alle prestazioni tra tali collettività e società o istituti a cui partecipano esclusivamente collettività pubbliche e alle prestazioni tra collettività pubbliche e fondazioni esenti da imposta. Il Cantone *TI* fa presente che, per ragioni di tecnica legislativa, la numerazione dei due articoli andrebbe invertita.

⁴ RS 831.40

La maggior parte delle **associazioni e degli altri interessati** e il Cantone *LU* chiedono invece una **precisazione ed estensione** degli *articoli 38 e 38a*.

Expertsuisse e *ACS* consigliano di trasformare l'articolo 38 proposto dal Consiglio federale nell'articolo 38a. Completando l'articolo 21 capoverso 6 rev-LIVA, tale disposizione assicura che «le società o gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico o privato» costituiti o fondati da un'unità organizzativa siano considerati come unità organizzative della stessa collettività pubblica. In tal senso questi interpellati si dichiarano favorevoli all'articolo 38 proposto.

Il Cantone *LU*, la *CDPE*, *Expertsuisse*, *swissuniversities*, l'*ACS* e *Verein Kooperative Speicherbibliothek Schweiz* considerano impreciso e incompleto l'articolo 38a proposto dal Consiglio federale. Esso potrebbe condurre a interpretazioni discordanti. La norma andrebbe dunque precisata per garantire che l'articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettere b e c rev-LIVA si applichi anche ai rapporti tra la società madre e le unità subordinate a vari livelli alle sue affiliate nonché ai rapporti incrociati. Nell'interesse della parità di trattamento, andrebbero incluse esplicitamente anche le associazioni ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile⁵ (CC). Inoltre, dovrebbero essere menzionate espressamente anche le società semplici secondo l'articolo 530 del Codice delle obbligazioni⁶ (CO), poiché esse non possiedono una personalità giuridica propria. Questa precisazione garantirebbe che l'applicazione del nuovo articolo non venga circoscritta alle società di capitali.

Art. 38b

Questa proposta del Consiglio federale è oggetto di giudizi **eterogenei**. Il Cantone *BS* esprime un parere favorevole, mentre le associazioni *H+ Gli ospedali svizzeri*, *CP*, *FPV* e *USAM* propongono una modifica. Non capiscono infatti perché l'esclusione dall'imposta debba riguardare soltanto le prestazioni di formazione e di ricerca eseguite da ospedali pubblici. Per garantire l'uguaglianza giuridica occorrerebbe invece considerare se un ospedale, una clinica o una casa di cura sia o non sia riconosciuto come fornitore di prestazioni nell'ambito della legge federale del 18 marzo 1994⁷ sull'assicurazione malattie (LAMal).

La *CDPE* e *swissuniversities* propongono di elevare a livello di ordinanza un accordo settoriale esistente dal 2010 sulla cooperazione tra istituti di formazione e di ricerca.

Art. 39

Alcune **associazioni e altri interessati si oppongono** a questa disposizione.

Expertsuisse e l'*ACS* si chiedono come mai, per l'imposizione facoltativa, si escluda la possibilità di esercitare o rinunciare all'opzione già esercitata per periodi fiscali non ancora definiti o caduti in prescrizione. Secondo l'articolo 81 capoverso 3 LIVA l'ammissione di una prova non può essere fatta dipendere esclusivamente dalla presentazione di determinati mezzi di prova. Siccome tutte le fattispecie potrebbero essere notificate anche dopo la scadenza del termine di finalizzazione tramite una correzione nel rendiconto, non è chiaro perché in presenza di motivi fondati non si possa ammettere tale possibilità anche per l'esercizio dell'opzione relativa all'imposizione facoltativa o per la rinuncia a tale imposizione, in particolare nel caso in cui l'imposta sia stata pagata e riversata in modo comprovabile, ma non dichiarata per errore. Per *Fiduciaire Suisse* la disposizione è contraria all'articolo 27 LIVA, secondo cui a determinate condizioni è ammessa una correzione della fattura. L'*AES* constata che l'articolo 39 è in conflitto con le regole generali sulla prescrizione. *SwissHoldings* sottolinea invece che la disposizione d'ordinanza proposta è sprovvista di una base legale e viola pertanto il principio di legalità. La possibilità di chiedere l'imposizione volontaria o di rinunciare dovrebbe pertanto essere ammessa entro il termine di prescrizione.

⁵ RS 210

⁶ RS 220

⁷ RS 832.10

Il Cantone *BS* approva invece esplicitamente questa disposizione.

Art. 45

L'*AES* suggerisce di integrare nell'OIVA la vigente prassi dell'AFC, secondo cui il tasso di conversione utilizzato all'interno del gruppo va applicato sia alle prestazioni infragruppo sia nei rapporti con terzi.

Art. 48a–48d

Gli articoli *48a* e *48b* suscitano pareri **discordanti**.

Alcune **associazioni e altri interessati criticano** queste disposizioni. *Expertsuisse* considera inutile l'*articolo 48a*, poiché l'IVA è dovuta se è indicata in un contratto, in una fattura o in una ricevuta. *VKMS* e *USAM* si esprimono sulla definizione di oggetti d'arte prevista all'*articolo 48b capoverso 1*. La definizione di arte sarebbe difficile da generalizzare e soggetta a una continua evoluzione. Anche per questo motivo si dovrebbe rinunciare a una definizione eccessivamente restrittiva, e in particolare a menzionare un numero preciso di esemplari. L'unico criterio determinante dovrebbe essere il fatto che l'artista abbia limitato il numero di copie. Andrebbe infatti considerata l'intenzione del legislatore di impedire la deduzione di imposte precedenti fittizie nel commercio di opere d'arte. Per raggiungere tale obiettivo, la definizione di oggetto d'arte dovrebbe essere ampia piuttosto che restrittiva. Per il commercio di opere d'arte sarebbe importante poter applicare una sola procedura, e precisamente l'imposizione dei margini. La coesistenza di imposizione dei margini e deduzione di imposte precedenti fittizie creerebbe soltanto difficoltà di delimitazione. *VKMS* e *USAM* suggeriscono di ispirarsi, per la definizione di oggetti d'arte, all'articolo 11 dell'abrogata ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA). *Fiduciaire Suisse* deplora le difficoltà che potrebbero sorgere nel determinare se debba essere applicata l'imposizione dei margini o l'imposizione ordinaria, in particolare per i vini e altri alcolici e per i veicoli d'epoca. L'*ASA* propone di completare l'*articolo 48b capoverso 3 lettera c* in relazione alle cosiddette vendite di carcasse di veicoli a motore incidentati. Per ragioni di praticabilità, le compagnie assicurative dovrebbero ancora poter chiedere sistematicamente la deduzione dell'imposta precedente fittizia per le carcasse dei veicoli (mercato di massa) senza dover decidere caso per caso tra deduzione dell'imposta precedente fittizia e imposizione dei margini.

Il Cantone *BS* e l'*USS* **approvano** invece espressamente gli articoli *48a–48d*.

Art. 50a

Anche questa proposta del Consiglio federale è oggetto di pareri **eterogenei**.

Il Cantone *BS*, il *PSS*, l'*AdS*, l'*USS* e *Suisseculture* **approvano** la definizione di giornali e riviste elettronici, ora imponibili all'aliquota ridotta.

Expertsuisse, *Impressum* e *VSM* esprimono invece le seguenti **riserve**: pur considerando sostanzialmente opportuna la definizione proposta, considerate le diverse e mutevoli forme di approntamento dei contenuti il *VSM* reputa che l'assoggettamento all'aliquota ridotta di un contenuto audiovisivo soltanto se svolge un ruolo secondario possa dare adito a delle difficoltà, e auspica pertanto un opportuno adeguamento delle spiegazioni relative a tale disposizione. *Impressum* ritiene che la formulazione dell'*articolo 50 capoverso 1 lettera b* sia eccessivamente restrittiva. Preferirebbe una diversa formulazione che esplicitasse che l'aliquota ridotta è applicabile alle offerte informative di carattere redazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di testi, immagini, registrazioni audio o video, ma non alle offerte mediatiche di mero intrattenimento (ad es. musica, cinema). Per di più, il fatto di basarsi sulla funzione di giornali e riviste potrebbe dare adito in avvenire a difficoltà di comprensione, poiché secondo previsioni attendibili in un prossimo futuro la maggior parte dei media informativi

non apparirà più in forma stampata. Secondo *Expertsuisse*, l'*articolo 50a* lascia un margine di interpretazione relativamente ampio e non è attuabile. Inoltre, la limitazione della ricerca negli archivi a un'edizione aggiornata di un giornale o una rivista non terrebbe conto della realtà. Anche la ricerca di un giornale pubblicato ad esempio un mese prima rientrerebbe nel campo della diffusione di informazioni utili. *Expertsuisse* propone altresì una precisazione riguardante la pubblicità (carattere pubblicitario), poiché l'editore non può o può influire solo in minima parte sul fatto che il suo giornale o la sua rivista elettronici vengano collegati ad annunci pubblicitari automatici. Inoltre, l'interpretazione della LIVA nell'OIVA dovrebbe per quanto possibile anticipare i rapidi sviluppi in atto nel settore online o quantomeno non impedire la corretta applicazione della legge con disposizioni eccessivamente restrittive.

Art. 51a

Questa disposizione è **prevalentemente oggetto di critiche** riguardo all'esigenza della casa editrice.

AdS, *ALSI*, *ASDEL*, *Expertsuisse*, *sbvv*, *SESI*, *Suisseculture* e *VSV* reputano eccessivamente restrittiva e anacronistica la proposta del Consiglio federale di considerare come e-book soltanto i prodotti elettronici pubblicati da una casa editrice. Nella prassi, una simile definizione creerebbe problemi di delimitazione complessi e inutili. Anche le opere di «scrittori dilettanti» dovrebbero essere chiaramente classificate come e-book. La *sbvv* sottolinea che né i librai né i clienti sarebbero in grado di appurare, su un'offerta di centinaia di migliaia di titoli, se dietro ogni singolo e-book vi sia una casa editrice. Secondo *Expertsuisse* non si capisce perché gli e-book pubblicati in autoedizione debbano ricevere un trattamento fiscale diverso rispetto ai libri editi da una casa editrice (terza). Per i libri stampati su carta non viene infatti applicata una simile limitazione. Per *AdS* e *Suisseculture* è fondamentale una definizione della forma che consenta di distinguere il libro elettronico da altri prodotti digitali; il fatto di menzionare determinati autori creerebbe problemi di delimitazione complessi e inutili. Eventualmente si potrebbe considerare di basarsi sul criterio dell'espressione del pensiero umano (senza carattere pubblicitario), ad esempio sottolineando che si tratta di affermazioni dell'autore a fini redazionali o editoriali. Si introdurrebbe così un parallelismo con la legge del 9 ottobre 1992⁸ sul diritto d'autore (LDA).

AdS, *ALSI*, *ASDEL*, *sbvv*, *SESI* e *Suisseculture* sottolineano inoltre che la definizione di audiolibro è astrusa, in quanto presuppone l'esistenza di un'opera originale praticamente identica. Da tempo gli audiolibri non sono più soltanto libri recitati. Può anche trattarsi di opere originali basate prevalentemente su testi e prodotte esclusivamente su supporto audio (cosiddetti «spoken word»). La *sbvv* lamenta che nella realtà è praticamente impossibile stabilire quali prodotti rappresentino prevalentemente una recitazione di un'opera originale e quali consistano in un'interpretazione più libera di un testo.

Il Cantone *BS*, il *PSS* e l'*USS* approvano invece questo articolo.

Art. 52

Expertsuisse propone una precisazione del capoverso 3 volta a chiarire che la pubblicità per terzi indipendenti non rientra nel campo d'applicazione di questa disposizione. Un'alternativa consisterebbe nel mantenere l'attuale capoverso 5.

Art. 63

Expertsuisse chiede di stralciare la *lettera d*, poiché in pratica tra terzi è impossibile appurare in modo affidabile se un bene sia stato importato dal venditore in esenzione d'imposta. Nell'articolo 28a rev-LIVA, su cui si basa questa norma, non sarebbe prevista alcuna restrizione del genere.

⁸ RS 231.1

Art. 77 cpv. 2 lett. e

Fiduciaire Suisse ritiene impossibile applicare questa disposizione. Non si può esigere dal fornitore di una prestazione che sappia da chi è diretto il cliente.

Art. 77 cpv. 3

Il Cantone *BS* propone di modificare questa disposizione affinché preveda una possibilità di opzione anche per le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 30 rev-LIVA. Secondo l'articolo 38*b* capoverso 1 lettera b AP-OIVA rientrerebbero tra le collettività pubbliche anche gli istituti di formazione e di ricerca. La normativa in materia di IVA non escluderebbe il diritto di opzione per le prestazioni effettuate all'interno di una stessa collettività pubblica (art. 21 cpv. 2 n. 28 rev-LIVA).

Inoltre, il secondo periodo del *capoverso 3* andrebbe concretizzato precisando che le conseguenze dell'esercizio di un'opzione non consentita dovrebbero limitarsi alle sole prestazioni per le quali è fundamentalmente ammesso il diritto di opzione (cfr. anche art. 97 cpv. 3).

Art. 78 cpv. 3

I Cantoni *BS* e *UR* propongono di consentire ad ogni modifica dell'aliquota saldo un passaggio anticipato dal metodo del rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo.

Art. 79 cpv. 3

L'*USC* si dichiara favorevole a questa disposizione a patto che nella prassi si trovi una regola chiara per definire ciò che si intende con le espressioni «in minor misura» e «in maggior misura».

Art. 81 cpv. 5

L'*USC* si dichiara favorevole a questa disposizione a patto che nella prassi si trovi una regola chiara per definire ciò che si intende con le espressioni «in minor misura» e «in maggior misura».

Art. 90 cpv. 2 e 2^{bis}

Il Cantone *BS* approva esplicitamente questa disposizione.

CP, *FPV* e *USAM* propongono di precisarne il testo introducendo un riferimento ancora più esplicito all'imposizione dei margini. *Expertsuisse* considera contrario alla legge il fatto che la procedura di compensazione dell'imposta precedente fittizia sia concessa soltanto se i beni sono stati acquistati per essere rivenduti. La disposizione di legge alla base di questa norma, ossia l'articolo 28*a* rev-LIVA, non prevede tale limitazione.

Art. 97 cpv. 3

Il Cantone *BS* propone di modificare questa disposizione affinché preveda una possibilità di opzione anche per le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 30 rev-LIVA. Secondo l'articolo 38*b* capoverso 1 lettera b AP-OIVA rientrerebbero tra le collettività pubbliche anche gli istituti di formazione e di ricerca. La normativa in materia di IVA non escluderebbe il diritto di opzione per le prestazioni effettuate all'interno di una stessa collettività pubblica (art. 21 cpv. 2 n. 28 rev-LIVA).

Inoltre, il secondo periodo del *capoverso 3* andrebbe concretizzato precisando che le conseguenze dell'esercizio di un'opzione non consentita dovrebbero limitarsi alle sole prestazioni per le quali è fondamentalmente ammesso il diritto di opzione (cfr. anche art. 77 cpv. 3).

Art. 98 cpv. 2

Il Cantone *BS* propone di consentire ad ogni modifica dell'aliquota forfetaria un passaggio anticipato dal metodo del rendiconto effettivo al metodo delle aliquote forfetarie.

Art. 99a

Il Cantone *BS* approva esplicitamente questa disposizione.

Art. 109

L'*AES* è d'accordo con l'abrogazione di questa disposizione, poiché l'auspicato disciplinamento del commercio transfrontaliero di energia elettrica è già stato introdotto agli articoli 7 capoverso 2, 10 capoverso 2 lettera b numero 3 e 45 capoverso 1 lettera b rev-LIVA.

Art. 121a

Expertsuisse chiede di **sopprimere definitivamente** questa disposizione, in quanto l'assoggettamento sarebbe disciplinato esaurientemente all'articolo 10 rev-LIVA. Le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta ma eseguono all'estero prestazioni per oltre 100 000 franchi sarebbero obbligatoriamente assoggettate all'imposta in virtù dell'articolo 10 rev-LIVA. Quindi, per ragioni di economia amministrativa, una registrazione dal punto di vista dell'IVA sarebbe inutile. Occorre tuttavia considerare che per le imprese l'assoggettamento all'IVA è determinante anche per l'obbligo di pagare il canone ai sensi dell'articolo 70 della legge federale del 24 marzo 2006⁹ sulla radiotelevisione (LRTV). Una rinuncia come quella prevista all'*articolo 121a* non sarebbe consentita nemmeno dall'articolo 66 LIVA. La disposizione proposta sarebbe dunque contraria alla LIVA. Per giunta, l'omissione dell'annuncio rappresenterebbe una violazione degli obblighi procedurali (art. 98 lett. a LIVA). L'articolo 121a, strutturato come disposizione potestativa, svigorisce tale disposizione penale. Il contribuente non dovrebbe poter decidere a suo piacimento se annunciarsi o meno. L'iscrizione nel registro IVA dovrebbe pertanto avvenire in conformità con la normativa legale.

Art. 122

Expertsuisse, *Fiduciaire Suisse*, *SwissHoldings* e *AES* sottolineano che nell'emanare disposizioni sul commercio elettronico il DFF dovrebbe imperativamente tener conto del fatto che le regole devono poter essere applicate facilmente dalle imprese. Secondo l'*AES*, se queste ultime devono già assumersi un onere supplementare per soddisfare le prescrizioni di legge, dovrebbero anche poter contare sul fatto che la prova della provenienza non sarà messa in dubbio. *Expertsuisse* fa presente che con la pubblicazione in Internet delle proprie spiegazioni sul commercio elettronico l'AFC ha già compiuto un ulteriore passo verso l'equiparazione delle fatture cartacee a quelle in formato pdf. È dunque auspicabile che il DFF non emani nuove disposizioni restrittive. *SwissHoldings* ribadisce che le disposizioni del DFF dovrebbero essere semplici, chiare e pragmatiche. Dovrebbe essere sufficiente l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 957a CO¹⁰ e dall'ordinanza del

⁹ RS 784.40

¹⁰ RS 220

24 aprile 2002¹¹ sui libri di commercio (Olc). *Fiduciaire Suisse* sottolinea che le disposizioni d'esecuzione del DFF devono imperativamente essere emanate e pubblicate al più tardi al momento dell'entrata in vigore della revisione della LIVA e dell'OIVA.

Art. 153

CP e *FPV* chiedono di chiarire che questa disposizione si applica alla procedura di rimborso e non ai rapporti di diritto fiscale tra contribuenti in Svizzera.

Art. 166a

Riguardo al *capoverso 1*, *Expertsuisse* suggerisce di rinunciare al criterio della cifra d'affari prima dell'entrata in vigore della rev-LIVA, poiché la disposizione sul trasferimento del luogo di prestazione rappresenta una novità e l'OIVA riveduta sarà verosimilmente adottata soltanto poco prima dell'entrata in vigore della rev-LIVA. Ma con ogni probabilità le imprese non registrerebbero separatamente tali cifre d'affari, ragione per cui queste potrebbero essere calcolate soltanto a fronte di un grande dispendio. Il Cantone *TI* approva il *capoverso 2*, poiché esso, attuando la mozione Cassis (12.4197), elimina le distorsioni della concorrenza esistenti per le imprese svizzere.

4.3 Proposte supplementari scaturite dalla consultazione

Art. 3 lett. h n. 2 rev-LIVA

Per ragioni di certezza del diritto, di rafforzamento e di *pari trattamento* di tutti gli istituti di previdenza, *Patronfonds*, *ASIP* e *ASA* propongono di stabilire nell'OIVA che anche determinate fondazioni di previdenza a favore del personale rientrano tra gli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 3 lettera h numero 2 rev-LIVA.

Art. 21 cpv. 2 n. 28^{bis} rev-LIVA

Il Cantone *VD* chiede espressamente una precisazione nell'OIVA dell'articolo 28^{bis} rev-LIVA, secondo cui l'esclusione dall'imposta non può essere limitata ulteriormente rispetto a quanto previsto dalla legge.

Art. 6b (nuovo)

Le *FFS* propongono di introdurre nell'OIVA un articolo supplementare per la determinazione del luogo della prestazione in caso di lavori di manutenzione dei veicoli su rotaia.

Art. 29 lett. e e cpv. 2 (nuovo)

La *CDPE* e *swissuniversities* sottolineano che il settore svizzero della formazione non deve essere gravato da oneri supplementari di natura fiscale o amministrativa. In questo senso, l'avamprogetto di ordinanza e il rapporto esplicativo dovrebbero essere sviluppati per garantire che la collaborazione tra scuole universitarie, ospedali universitari, le loro istituzioni comuni e altri istituti di ricerca e di formazione non siano assoggettati all'IVA. L'*articolo 29* andrebbe dunque completato, ai sensi dell'articolo 5a della Costituzione federale, con una nuova lettera secondo cui la delega di compiti previsti dalla legge dalla Confederazione a un ente cantonale o comunale e da un Cantone a un ente comunale deve essere equiparata agli altri contributi di diritto pubblico secondo le lettere a–d.

¹¹ RS 221.431

Inoltre, a parere della *CDPE* e di *swissuniversities*, questi altri contributi di diritto pubblico di cui al capoverso 1 lettere a–e dovrebbero essere considerati come non controprestazione ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA.

Art. 29a (nuovo)

La *CDPE* e *swissuniversities* propongono di integrare nella riforma dell'OIVA la codificazione dell'attuale prassi amministrativa dell'AFC, secondo cui le scuole universitarie e talune istituzioni delle collettività pubbliche sono equiparate alle organizzazioni di utilità pubblica ai sensi dell'articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990¹² sull'imposta federale diretta (LIFD) e rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 lettera j LIVA.

Art. 34 cpv. 2 (nuovo)

Medswiss.net propone di equiparare espressamente alle cure mediche, nell'OIVA, le prestazioni eseguite nell'ambito dei modelli Managed Care agli assicuratori malattie e quindi di escluderle dall'imposta.

Art. 37 (nuovo)

L'*AES* propone di prevedere nell'OIVA che i certificati energetici non siano considerati come diritti-valore ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA, affinché siano di nuovo imponibili come prima del 1° luglio 2010. L'attuale prassi dell'AFC, secondo cui i certificati commercializzati indipendentemente dalla vendita di energia elettrica rientrano tra i diritti-valore, non sarebbe giustificabile né oggettivamente né dal punto di vista della politica energetica.

Art. 38c (nuovo)

La *CDPE* e *swissuniversities* propongono, per ragioni di certezza del diritto, di disciplinare ora a livello di ordinanza la prassi amministrativa dell'AFC riguardante l'esclusione dall'imposta nell'ambito dell'attività di perito d'esame.

Anche *Expertsuisse* propone un nuovo articolo 38c, in virtù del quale la regola combinatoria prevista all'articolo 19 LIVA deve essere applicata anche alle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 28^{bis} rev-LIVA.

Art. 47a (nuovo)

La *CDPE*, *swissuniversities* ed *Expertsuisse* suggeriscono di chiarire a livello di ordinanza che la base di calcolo prevista per le prestazioni di cui all'articolo 24 capoverso 2 LIVA si applica sia per le prestazioni eseguite a fondazioni e associazioni da persone strettamente vincolate che viceversa.

Art. 105

CP, *FPV* e *USAM* propongono, a titolo chiarificatorio, di riformulare l'articolo 105, poiché in pratica l'acquirente si trova spesso in difficoltà nel comprovare il coefficiente di utilizzazione di un immobile mentre apparteneva ai proprietari precedenti.

¹² RS 642.11

Allegato

Elenco dei destinatari della procedura di consultazione